



Venerdì 12/02/2016

E' legittimo il licenziamento del dipendente in malattia che aiuta la moglie al bar

A cura di: *Studio Legale Mancusi*

E' legittimo il licenziamento di un dipendente che assente dal lavoro per un periodo di malattia esce di casa e si reca, in maniera non sporadica, ad aiutare la moglie che gestisce un esercizio commerciale/bar.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 15 gennaio 2016, n. 586 mediante la quale ha respinto il ricorso e confermato quanto già stabilito da Corte d'appello di Roma con sentenza n. 10083/2011.

La sentenza trae origine dal fatto che con ricorso al Tribunale di Roma, il ricorrente dedusse di aver lavorato alle dipendenze dell'Associazione CNOS-FAP Regione Lazio dall'1.11.1999 al 2.3.2007 in qualità di operaio ausiliario di I livello e che era stato licenziato dalla datrice di lavoro a seguito di contestazione disciplinare del 16 febbraio 2007, relativa allo svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi in costanza di assenza per malattia nel medesimo mese di febbraio. Tale recesso aziendale era da ritenersi illegittimo e comunque privo di giusta causa, essendo egli affetto da uno stato patologico tale che gli consentiva di uscire in qualunque ora del giorno e, anche ammesso che si recasse nell'esercizio commerciale (bar) gestito dalla di lui moglie, non vi era la prova che egli avesse svolto attività lavorativa in favore della coniuge all'interno del bar.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo legittima la procedura di irrogazione della sanzione posta in essere dal datore di lavoro.

Avverso tale sentenza proponeva appello, ma con sentenza depositata il 28 febbraio 2012, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame, ritenendo provato l'addebito e legittima la sanzione irrogata. Avverso tali pronunce proponeva ricorso per la cassazione affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte di merito ritenne provato l'addebito sulla base di una testimonianza e che anche la relazione dell'investigatore era priva di allegazioni fotografiche, sicché, essendo emerso che solo in occasione del 1° febbraio 2007 il teste sarebbe entrato nel bar constatando l'attività lavorativa del ricorrente, mentre nelle altre giornate si sarebbe solo trattenuto all'esterno dell'esercizio commerciale, non era stata raggiunta alcuna prova certa di un effettivo svolgimento di attività lavorativa presso terzi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.). Lamenta che la valutazione della Corte di merito circa la gravità della sua condotta presenta vizi logici e giuridici, non avendo considerato che secondo il costante insegnamento di legittimità, lo svolgimento di attività lavorativa in favore di terzi durante l'assenza per malattia, rileva unicamente allorquando tale attività lavorativa possa pregiudicare la guarigione, ovvero quando, secondo le concrete risultanze di causa, essa faccia presumere l'inesistenza o simulazione dello stato morboso. Evidenzia il ricorrente che nella specie la sua infermità (sindrome ansioso depressiva) era ampiamente documentata, mentre la natura stessa della patologia consigliava l'uscita da casa e la stessa frequentazione del bar della moglie costituivano elementi atti (e non contrari) a favorire la sua guarigione. La Suprema Corte ritiene che i citati motivi, sono in parte inammissibili e per il resto infondati. Inammissibili



in primo luogo in quanto nella sostanza diretti entrambi ad un riesame delle circostanze di fatto, precluso al giudice di legittimità.

La Corte evidenzia l'inconferenza della giurisprudenza citata (in particolare Cassazione n. 6375\2011), inerente lo svolgimento, da parte del lavoratore assente per malattia, dei normali atti della vita quotidiana con espressa esclusione dell'attività lavorativa presso terzi. Parimenti viene ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza n.4237\2015 di questa Corte, contenuto nella memoria ex art. 378 c.p.c., che, oltre a ribadire che grava sul lavoratore assente per malattia l'onere di dimostrare la compatibilità del lavoro nelle more svolto presso terzi con l'infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche (onere probatorio rimasto nella specie non assolto), ha ribadito che le relative valutazioni sono riservate al giudice del merito (Cassazione, sentenza 19 dicembre 2000, n. 15916).

Avv. Amilcare Mancusi

Fonte: <http://www.avvocatoamilcaremancusi.com>